

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2600-743-2129-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(Relatore: ANIASI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 febbraio 1985 (Stampato n. 53)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

SAPORITO, DELLA PORTA, RIGGIO, BOMBARDIERI, ROMEI CARLO, SANTALCO, CODAZZI, JERVOLINO RUSSO, SANTONASTASO, FIMOGNARI, CERAMI, BOGGIO, COLELLA, SCARDACCIONE, FERRARA NICOLA, PACINI, FRACASSI, D'AGOSTINI, TRIGLIA, NEPI, MIROGLIO

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 27 febbraio 1985*

Riordinamento dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma »

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTISTUZZI, BOZZI, DUTTO, COSTI, SODANO

Presentata il 28 ottobre 1983

Riordinamento dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLOMBINI, PICCHETTI, CIOCCI, CIOFI degli ATTI, CANULLO,
CONTI, FERRI, GUALANDI, NICOLINI, POCCHETTI**

Presentata il 5 ottobre 1984

Scioglimento dell'Ente autonomo esposizione universale
di Roma (EUR)

Presentata alla Presidenza il 26 febbraio 1987.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo un lungo e approfondito lavoro istruttorio, la Commissione Interni ha licenziato per l'esame in Aula il nuovo testo concernente il riordinamento dell'Ente EUR apportando notevoli modifiche a quello trasmesso circa due anni fa dal Senato della Repubblica. Prima di esaminare analiticamente questa proposta sarà opportuno ricordare brevemente la storia dell'Ente.

Istituito con la legge 26 novembre 1936, n. 2174, l'Ente EUR — dotato di « personalità giuridica propria » — avrebbe dovuto provvedere alla organizzazione e al funzionamento dell'Esposizione universale, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma nel 1942. A tal fine, gli fu assegnato un comprensorio e fu dichiarata la pubblica utilità (regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 1567) delle opere occorrenti, con il potere di espropriare tutti i fondi ricadenti in quel territorio. Accanto a tale compito primario — che di fatto, per gli eventi successivi, non è mai stato portato a termine — l'Ente ebbe anche quello di realizzare un insediamento urbanistico che costituisse il primo nucleo per lo sviluppo della città di Roma verso il mare. Avendo provveduto con i finanziamenti iniziali a carico dello Stato, alla espropriazione delle aree, l'Ente riprese, soprattutto a partire dal 1951, ad operare per la realizzazione del nucleo urbanistico, assumendo anche compiti di manutenzione e conservazione delle strutture urbanistiche e del patrimonio immobiliare e traendo i mezzi finanziari necessari dalla vendita o dall'affitto di aree e di fabbricati di sua proprietà.

Sul piano istituzionale, un decreto luogotenenziale del 26 novembre 1944 ha sciolto l'amministrazione ordinaria previ-

sta dalla legge istitutiva, istituendo un Commissario straordinario; il regime commissariale dura tuttora essendosi provveduto nel 1951, nel 1973 e nel 1980 alla nomina di nuovi Commissari in sostituzione di quelli precedenti. A seguito dell'emanazione della legge n. 70 del 1975 si posero problemi giuridici sulla natura dell'Ente e sulla sua sottoponibilità a tale legge che vide, dopo il rifiuto della Corte dei Conti di registrare il decreto di scioglimento per eccesso di delega, un parere del Consiglio di Stato del 1980 con cui questo Ente è stato definito « Ente pubblico locale ».

Nel corso della passata legislatura si registrarono poi iniziative legislative tendenti al riordinamento (o alternatively alla soppressione) di questo ente, iniziative riproposte nel corso di questa legislatura che hanno trovato il primo sbocco nel testo approvato in prima lettura dal Senato. Nel mentre il Parlamento andava elaborando nuove soluzioni legislative si dovevano anche affrontare i problemi finanziari dell'Ente il quale aveva fino all'epoca provveduto ai propri compiti senza alcun contributo statale ma che ora lo vedeva in difficoltà connesse alla scomparsa di alcuni dei cespiti di reddito. Con alcuni provvedimenti legislativi succedutisi dal 1938 al 1986 si è provveduto a concedere contributi statali per un complesso di circa 20 miliardi in attesa del riordino di carattere generale.

Passando ora alla fase di esame dinanzi alla Camera è doveroso sottolineare che la Commissione ha proceduto innanzitutto a scegliere un testo-base tra le tre proposte di legge abbinata, individuandolo in quello trasmesso dal Senato, con ciò esplicitamente rifiutando le ipotesi al-

ternative finalizzate alla soppressione dell'Ente EUR; conferma di ciò si ha nell'articolo 1, immediatamente approvato dalla Commissione, che prevede il riordino dell'Ente secondo uno schema che vede la rappresentanza negli organi direttivi degli organi o Enti direttamente interessati: la Presidenza del Consiglio, il comune di Roma, la regione Lazio e i Ministeri dei beni culturali e del turismo. Prima di proseguire nell'esame, la Commissione ha rinviato a un Comitato ristretto l'approfondimento delle complesse questioni — giuridico-politiche — relative al nuovo ordinamento di questo Ente, il Comitato ha lavorato con meticolosità e continuità provvedendo ad ascoltare i soggetti, istituzionali e non, maggiormente interessati quali i rappresentanti del comune di Roma, il Commissario all'Ente EUR, le organizzazioni sindacali per i problemi del personale, ed elaborando, anche sulla base delle risultanze di questa istruttoria, nuove disposizioni che impostano in maniera direi originale la struttura di questo Ente e costituiscono un momento di sintesi che ha visto confluire oltre che un accordo tra i partiti della maggioranza anche il contributo costruttivo e critico delle forze di opposizione. Ritengo altresì opportuno premettere che queste ultime hanno sempre mantenuto una impostazione di principio completamente differente rispetto alle scelte poi operate dalla maggioranza del Comitato, ma ciò nonostante hanno contribuito criticamente alla stesura dei vari articoli pur mantenendo riserve che credo saranno nuovamente riproposte nel corso del successivo dibattito.

Passando ora a esaminare le linee portanti del nuovo articolato che la Commissione ha approvato, è opportuno chiarire innanzitutto la natura giuridica ed istituzionale del nuovo Ente EUR. In base alla stesura degli articoli 2 e 3 appare evidente che convivranno in esso due funzioni diverse: la prima si riconnette alle più chiare funzioni di coordinamento e di attuazione delle iniziative in materia congressuale, culturale e ricreativa — affidate all'Ente — che individuano nell'Ente EUR

un momento di interesse non solo locale o territoriale ma di connessione con le funzioni di rappresentanza e di presenza internazionale della città capitale d'Italia. Da ciò quindi l'esigenza che l'Ente sia posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri come attestazione di questa funzione di carattere nazionale e non metropolitana dell'Ente EUR. Per la realizzazione di queste finalità l'articolo 2 autorizza l'Ente ad utilizzare le strutture e i mezzi del proprio patrimonio nonché a porre in essere altre attività economiche necessarie sia a tali realizzazioni che a garantire la piena funzionalità del proprio complesso immobiliare.

Sul piano finanziario si prevede il ricorso a due principali risorse e cioè i proventi del proprio patrimonio e i contributi da parte dello Stato o di enti pubblici o privati. È opportuno ricordare che è rimasto confermato — per il definito ripiano del *deficit* pregresso — il contributo previsto a carico del bilancio dello Stato nella legge finanziaria vigente pari a 4 miliardi per il 1986 e 3 miliardi per il 1987 e 5 miliardi per il 1988 e 1989.

L'articolo 3 costituisce una parte fortemente innovativa della normativa vigente in quanto afferma in modo chiaro e preciso che il comune di Roma esercita tutte le funzioni istituzionali proprie anche nel comprensorio dell'Ente EUR e di conseguenza trasferisce la proprietà di una serie di beni immobili strumentali all'esercizio di esse. Sono esclusi da tale trasferimento alcuni beni che appaiono strettamente connessi all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e che quindi è sembrato opportuno mantenere in capo all'Ente EUR.

Si è voluto in tal modo distinguere il ruolo dell'Ente, cui è finalizzato il mantenimento di alcune proprietà immobiliari, dalla superata gestione del comprensorio che tornerà di fatto al comune, come necessaria pertinenza delle competenze istituzionali dello stesso. È comunque previsto dall'articolo 20 che l'individuazione dei beni trasferiti sarà oggetto di protocolli d'intesa tra comune di Roma ed

Ente EUR. La previsione di una apposita convenzione tra comune e Ente EUR che disciplinerà la manutenzione e la gestione di tutti i beni immobili nonché i servizi di nettezza urbana, ad eccezione della raccolta dello smaltimento dei rifiuti, è finalizzata a garantire il migliore accordo tra gestione del patrimonio e servizi di quartiere. Nelle more di tale stipula, l'articolo 18 prevede l'obbligo per l'Ente EUR di continuare ad assicurare, sopportandone i relativi oneri, tali servizi come attualmente fa.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 delineano la struttura organica dell'Ente in cui nuovamente trova riscontro la duplicità di funzioni dello stesso: mentre il Presidente infatti è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il Vicepresidente è nominato dal sindaco di Roma e i dodici componenti del Consiglio sono nominati dal Consiglio comunale di Roma, dalla regione Lazio, dal Ministro per i beni culturali e ambientali e dal Ministro per il turismo e lo spettacolo. È altresì prevista la possibilità per il Consiglio di nominare una Giunta esecutiva nel cui ambito comunque deve essere garantita la presenza di un membro espresso dalla minoranza del Consiglio.

L'articolo 7 individua le funzioni del Consiglio di amministrazione e le forme di controllo; l'articolo 8 determina i principi generali in tema di gestione finanziaria; l'articolo 9 individua la composizione del Collegio dei revisori le cui funzioni sono definite dall'articolo 10.

L'articolo 11 fissa l'autonomia statutaria dell'Ente e la procedura di approvazione nonché il potere di adottare un regolamento organico per il personale dipendente comunque inserito nella contrattazione collettiva di diritto pubblico.

Su quest'ultima questione, la cui delicatezza è superfluo sottolineare, debbo ricordare che si è registrato un lungo dibattito nel Comitato ristretto e si è proceduto anche ad audizioni con le organizzazioni sindacali del personale onde acqui-

sire in via diretta le richieste e le aspettative dello stesso; ma solo recentemente i sindacati hanno raggiunto un accordo proponendo al Comitato ristretto una soluzione che inquadri il personale nel cosiddetto « parastato », cioè nell'ambito di applicazione della legge n. 70 del 1975 e nel relativo comparto di contrattazione collettiva.

Il testo elaborato dalla Commissione contiene altresì una norma di garanzia (articolo 14) per il personale delle società appaltatrici di servizi di competenza dell'Ente, in quanto si prevede che qualora l'Ente decidesse di assumere in proprio tali servizi il personale delle società appaltatrici in possesso di determinati requisiti potrà essere assunto dall'Ente EUR. Eguale disposizione è prevista dal primo comma per l'ipotesi assunzione diretta da parte del comune di Roma di servizi attualmente concessi in appalto. Successivamente alla conclusione dell'esame, la Commissione Affari costituzionali ha espresso riserve su questa formulazione, che saranno opportunamente esaminate in sede di Comitato dei Nove.

Infine sembra opportuno ricordare che in base all'articolo 18 del testo si è inteso dare certezza di continuità delle prestazioni attuali, in quanto si è imposto all'ente EUR di assicurare tutti i servizi attualmente in gestione fino alla definizione dei rapporti con il comune di Roma.

Al termine dell'esame in sede referente era intenzione di gran parte della Commissione di chiedere il trasferimento in sede legislativa di questo testo sul quale, come si è già accennato, si era riscontrato un proficuo confronto tra tutte le forze politiche e si era addivenuti a soluzioni che apparivano accettabili compromessi tra istanze divergenti. Successivamente per altro non si è raggiunto il necessario *quorum* per cui si è reso necessario portare all'attenzione dell'Assemblea il provvedimento per la sua definitiva approvazione.

PARERE DELLA I COMMISSIONE**(AFFARI COSTITUZIONALI)**

PARERE FAVOREVOLE al nuovo testo del progetto di legge n. 2600, trasmesso dalla Commissione di merito, a condizione che l'articolo 14 venga riformulato nel senso di prevedere, ai fini dell'assunzione da parte della pubblica amministrazione del personale ivi previsto, forme concorsuali, eventualmente a carattere riservato, che consentano un effettivo accertamento dei requisiti dei soggetti in questione, nell'interesse quanto meno del buon andamento dell'amministrazione.

PARERE FAVOREVOLE alle abbinare proposte di legge in quanto non contrastanti con il nuovo testo della proposta di legge n. 2600 e nei limiti di cui al parere sullo stesso espresso.

TESTO
APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

In attesa della riforma della disciplina dei poteri locali e comunque non oltre il 31 dicembre 1988 l'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma » è riordinato secondo le norme della presente legge.

ART. 2.

L'Ente ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I suoi fini sono i seguenti:

a) provvedere alla gestione ed alla manutenzione del patrimonio del compendio EUR ed alla utilizzazione dei relativi impianti in conformità agli scopi cui sono destinati;

b) promuovere le attività inerenti a detti impianti;

c) curare l'esecuzione delle opere, forniture e servizi necessari per assicurare e perfezionare la funzionalità del compendio EUR.

L'Ente realizza i propri fini con i proventi derivanti dalla gestione del suo patrimonio.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. L'Ente autonomo esposizione universale di Roma è riordinato secondo le norme della presente legge.

ART. 2.

1. L'Ente ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed assume la denominazione di Ente Eur.

2. L'Ente organizza, realizza, coordina, anche in collaborazione, esposizioni, convegni, congressi, manifestazioni culturali, sociali, artistiche, ricreative e sportive, di carattere locale, nazionale ed internazionale.

3. L'Ente può svolgere e promuovere attività di studio e di informazione.

4. L'Ente può svolgere, altresì, altri servizi compatibili con le finalità di cui al secondo e terzo comma.

5. Per la realizzazione delle proprie finalità l'Ente utilizza strutture, mezzi e immobili facenti parte del proprio patrimonio o ad esso affidati e può stipulare convenzioni e contratti nonché promuovere la costituzione di consorzi e farne parte; per la partecipazione dell'Ente a consorzi è richiesto il preventivo assenso del comune di Roma.

6. L'Ente cura infine la esecuzione delle opere, forniture e servizi necessari ad assicurare la piena funzionalità del proprio complesso immobiliare, nonché la gestione e la manutenzione del compendio EUR.

7. L'Ente provvede alle sue attività:

a) con i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio;

ART. 3.

Il comune di Roma esercita tutte le funzioni istituzionali proprie anche nel comprensorio dell'Ente EUR.

Entro il termine del 31 dicembre 1988 il comune assumerà la gestione diretta dei servizi attinenti alle dette funzioni in atto esercitate dall'Ente EUR. Fino a quando il comune non assuma la gestione diretta dei predetti servizi, essi continuano ad essere esercitati a proprie spese dall'Ente EUR.

ART. 4.

Sono organi dell'Ente:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio dei Revisori.

ART. 5.

Il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il

b) con i corrispettivi per l'uso degli impianti e per i servizi prestati;

c) con contributi da parte dello Stato e di enti pubblici, nonché con elargizioni da parte dei privati.

ART. 3.

1. *Identico.*

2. Sono trasferiti al comune di Roma le strade, le piazze, gli edifici attualmente adibiti a scuole elementari, medie, liceo classico e materne, le gallerie di pubblici servizi, la rete delle fognature e la rete di innaffiamento, ivi compresi il serbatoio sopraelevato, la centralina di sollevamento e la condotta di adduzione dell'acqua e il magazzino sotterraneo. Dalla data di trasferimento il comune subentrerà in tutti i rapporti, attivi e passivi, sostanziali e processuali, relativi ai beni trasferiti.

3. La manutenzione e la gestione degli edifici, delle infrastrutture e delle aree di uso pubblico del compendio dell'EUR, con i relativi servizi di nettezza urbana, ad eccezione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, possono continuare ad essere svolti dall'Ente sulla base di apposita convenzione con il comune di Roma nella quale le parti fisseranno anche il relativo corrispettivo:

ART. 4.

1. *Identico.*

ART. 5.

1. *Identico.*

consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti non attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione e, in ogni caso, i provvedimenti che rivestano, comunque, carattere di indifferibilità ed urgenza, salvo per questi ultimi la ratifica del consiglio di amministrazione quando attengono alla sua competenza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni vengono assunte dal vicepresidente eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il presidente ed il vicepresidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

ART. 6.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

a) dal presidente dell'Ente, con funzioni di presidente;

b) da dieci componenti, dei quali otto designati dal consiglio comunale di Roma, con voto limitato ad un solo nominativo, in modo da garantire la presenza delle minoranze, e due designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

2. Il Vice-presidente è designato dal sindaco di Roma e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Vice-presidente coadiuva il Presidente dell'Ente nell'assolvimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

4. *Identico*

ART. 6.

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

a) dal presidente dell'Ente, con funzioni di presidente;

b) dal vice presidente dell'Ente, con funzioni di vice presidente;

c) da dodici componenti, dei quali sette designati dal Consiglio comunale di Roma, tre designati dalla regione Lazio, uno designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali ed uno designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo. La designazione dei componenti da parte del comune di Roma e della regione Lazio dovrà avvenire con voto limitato ad un solo nominativo in modo da garantire la presenza delle minoranze; il consiglio di amministrazione può nominare una Giunta esecutiva, di cui fanno comunque parte il presidente ed il vice presidente, alla quale delegare compiti e poteri del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo. In essa deve essere comunque assicurata la presenza di un membro espresso dalla minoranza del consiglio.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque

ART. 7.

Il consiglio di amministrazione delibera:

- a) le direttive generali e i programmi di attività;
- b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;
- c) gli impegni pluriennali di spesa;
- d) l'ordinamento dei servizi e il regolamento organico del personale;
- e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;
- f) la costituzione di eventuali consorzi per il miglior conseguimento dei fini istituzionali;
- g) le accettazioni di lasciti e donazioni;
- h) le liti attive e passive;
- i) l'approvazione della stipulazione di convenzioni e contratti relativi alla promozione di attività inerenti agli impianti di cui al precedente articolo 2, lettera b).

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e e) sono sottoposte all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede di concerto con il Ministro del tesoro.

Non è consentita l'alienazione di beni del compendio patrimoniale di pertinenza dell'Ente, salvo che non intervenga esplicita deroga e specifica autorizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole del consiglio comunale di Roma.

ART. 8.

L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.

anni e possono essere confermati una sola volta.

ART. 7.

1. Il consiglio di amministrazione delibera:

- a) le direttive ed i programmi generali di attività;
- b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;
- c) gli impegni pluriennali di spesa;
- d) l'ordinamento dei servizi e il regolamento organico del personale;
- e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;
- f) la costituzione di eventuali consorzi per il miglior conseguimento dei fini istituzionali;
- g) le accettazioni di lasciti e donazioni.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 8.

1. *Identico.*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Entro il 15 ottobre di ogni anno il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio per l'anno successivo.

Detto bilancio deve chiudersi in pareggio.

Con apposito regolamento, adottato dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi della sua costituzione, verranno stabilite le norme per la redazione del bilancio e della relazione previsionale.

ART. 9.

Il collegio dei revisori è costituito da tre componenti di cui uno, con funzione di presidente, designato dal Ministro del tesoro tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, uno designato dal Ministro dell'interno ed uno designato dal Consiglio comunale di Roma.

Il Collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. Con lo stesso decreto si procede alla nomina dei due componenti supplenti, uno dei quali designato dal Consiglio comunale di Roma e l'altro dal Ministro del tesoro.

ART. 10.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro della gestione finanziaria e contabile, approva il conto consuntivo e redige apposite relazioni da allegare a detti documenti ai fini dell'approvazione prevista dall'articolo 7.

I componenti del collegio dei revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

ART. 11.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio di ammi-

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Con apposito regolamento, adottato dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi dall'approvazione dello statuto dell'ente, verranno stabilite le norme per la redazione del bilancio e della relazione previsionale.

ART. 9.

1. *Identico.*

2. Il Collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

3. Con lo stesso decreto si procede alla nomina dei due componenti supplenti, uno dei quali designato dal Consiglio comunale di Roma e l'altro dal Ministro del tesoro.

ART. 10.

1. Il Collegio dei revisori effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale, controlla ed esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni da allegare ai detti documenti ai fini dell'approvazione prevista dal precedente articolo 7.

2. I membri del collegio dei revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione.

ART. 11.

1. Lo statuto dell'Ente è adottato dal Consiglio di amministrazione entro sei

nistrazione delibera il regolamento organico del personale dipendente, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di fine servizio sono regolati dalla disciplina prevista per i dipendenti degli enti locali.

ART. 12.

Lo statuto dell'Ente è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 13.

L'Ente EUR è autorizzato, per le spese di investimento, a contrarre mutui, garantiti dallo Stato, con la Cassa depositi e prestiti da erogarsi con le condizioni e con le modalità analoghe a quelle praticate in favore dei comuni e delle province in applicazione del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 14.

Entro tre mesi dalla data di emanazione del regolamento organico di cui al primo comma del precedente articolo 11, il consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative in campo nazionale, provvederà ad

mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio di amministrazione adotta il regolamento organico del personale dipendente, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di fine servizio sono regolati dalla disciplina prevista per i dipendenti degli Enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nel comparto della contrattazione collettiva prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

Soppresso.

ART. 12.

1. *Identico.*

ART. 13.

1. Entro tre mesi dalla data di approvazione del regolamento organico di cui al precedente articolo 12, il consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative in campo nazionale, provvederà ad avviare le pro-

avviare le procedure concorsuali previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

ART. 15.

L'Ente EUR assumerà, a domanda, il personale necessario, in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego, fatta eccezione per i requisiti dell'età e del titolo di studio, utilizzato in via continuativa ed esclusiva, per almeno un triennio alla data di entrata in vigore della presente legge ed in servizio alla data medesima, per il disimpegno di servizi e la manutenzione di beni già concessi in appalto, che ritenga di gestire direttamente.

Il personale verrà inquadrato con le modalità e alle condizioni previste dal precedente articolo 14 e continuerà ad essere adibito ai servizi e alle manutenzioni già svolte dalle ditte appaltatrici.

L'anzianità di servizio prestato sarà valutata ai fini della qualifica e del livello economico secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

ART. 16.

Al personale dell'Ente EUR, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene conservato il trattamento di fine servizio di cui all'articolo

cedure concorsuali per la copertura degli organici.

ART. 14.

1. I contratti di appalto relativi ai servizi trasferiti ai sensi dell'articolo 3 sono prorogati fino alla data di stipulazione della convenzione di cui all'articolo 3, ovvero della delibera del Consiglio comunale con la quale si opta per la gestione diretta dei medesimi servizi da parte del comune di Roma. In quest'ultimo caso, il comune di Roma assumerà direttamente o nelle proprie aziende speciali, a domanda, il personale in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego, fatta eccezione per i requisiti dell'età e del titolo di studio, utilizzato dagli appaltatori in via continuativa ed esclusiva, per almeno un triennio alla data di entrata in vigore della presente legge ed in servizio alla data medesima. Fino alla definitiva collocazione nelle amministrazioni di competenza e al conseguente inquadramento, il personale manterrà il medesimo trattamento economico già in godimento. L'inquadramento nei ruoli degli enti destinatari, avrà luogo salvaguardando le posizioni di carriera, di anzianità ed il trattamento economico acquisito all'entrata in vigore della presente legge ed ha effetto giuridico dalla data del trasferimento.

2. Qualora, a seguito della convenzione, l'Ente EUR debba gestire, in tutto o in parte, i servizi di cui all'articolo 3, garantirà la continuità di rapporto di lavoro attraverso personale addetto all'esercizio degli stessi, purché in possesso dell'anzianità non inferiore a 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

1. *Identico.*

70 del regolamento per il personale dell'Ente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1962, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 1967.

ART. 16.

1. All'Ente EUR si applica la seconda parte del terzo comma dell'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma, lettera a) dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e gli articoli 5 e 6, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. Il precedente comma ha natura interpretativa.

ART. 17.

1. Il contributo dello Stato, di cui al punto c) del comma 7 dell'articolo 2 è fissato per l'anno 1986 in lire 4 miliardi, per l'anno 1987 in lire 3 miliardi e per gli anni 1988 e 1989 in lire 5 miliardi. I contributi stabiliti per gli anni 1987-1988-1989 dovranno essere utilizzati per opere di risanamento e miglioramento degli impianti congressuali e sportivi dell'Ente EUR. Per gli oneri successivi si provvede a norma dell'articolo 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento; e per gli anni 1987, 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 17.

Il consiglio comunale di Roma può formulare indirizzi sulla gestione dell'Ente da trasmettersi al consiglio di amministrazione dell'Ente stesso.

ART. 18.

Al fine di predisporre studi e soluzioni che definiscano la collocazione nell'ambito dell'ordinamento delle autonomie locali delle attuali funzioni dell'Ente, è istituita una commissione composta da nove esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dal Consiglio comunale di Roma, con voto limitato a tre.

La commissione, da costituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferirà entro sei mesi dal suo insediamento, avvalendosi degli apporti tecnici e degli uffici dell'Ente EUR, al Presidente del Consiglio dei ministri che ne trasmetterà le risultanze al Parlamento.

ART. 19.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per il 1985, lire 4 miliardi per il 1986 e lire 3 miliardi per il 1987, si provvede per il 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Riordinamento dell'Ente EUR » e per gli anni 1986 e 1987, mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità risultanti dalle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento

ART. 18.

1. *Identico.*

ART. 19.

1. Fino alla definizione dei rapporti con il comune di Roma in attuazione del disposto di cui al terzo comma del precedente articolo 3, l'ente EUR continua ad assicurare i servizi di manutenzione, di gestione e di nettezza urbana nel compendio dell'EUR.

2. Gli attuali organi dell'ente restano in carica fino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi del precedente articolo 6.

ART. 20.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comune di Roma, saranno emanate le norme di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, con le quali saranno fissate le procedure ed i termini per la individuazione e la consegna effettiva dei beni di cui all'articolo 3 dall'Ente EUR al comune di Roma.

2. All'individuazione dei beni trasferiti si procede in ogni caso previ protocolli d'intesa tra comune di Roma e l'Ente EUR.

predisposto per « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21.

1. La stipulazione della convenzione di cui all'articolo 3, ovvero della delibera del Consiglio comunale con la quale si opta per la gestione diretta dei servizi da parte del comune di Roma, dovrà avvenire entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROPOSTA DI LEGGE N. 743

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE**N. 743****ART. 1.**

In attesa della riforma della disciplina dei poteri locali l'Ente autonomo Esposizione universale di Roma è riordinato secondo le norme della presente legge.

ART. 2.

L'Ente ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I suoi fini sono i seguenti:

a) provvedere alla gestione ed alla manutenzione del patrimonio del compendio EUR ed alla utilizzazione dei relativi impianti in conformità agli scopi cui sono destinati;

b) assumere l'esecuzione di servizi di nettezza urbana o di giardinaggio o di altri servizi di manutenzione su aree ricadenti nell'ambito del compendio EUR;

c) promuovere le attività inerenti a detti impianti;

d) curare l'esecuzione delle opere, forniture e servizi necessari per assicurare e perfezionare la funzionalità del compendio EUR e per favorire lo sviluppo nei limiti consentiti dall'ordinamento.

L'Ente realizza i propri fini con i proventi derivanti dalla gestione del suo patrimonio.

ART. 3.

Sono organi dell'Ente:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei revisori.

ART. 4.

Il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti non attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione e, in ogni caso, i provvedimenti che rivestano, comunque, carattere di indifferibilità ed urgenza, salvo per questi ultimi la ratifica del consiglio di amministrazione quando attengono alla sua competenza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni vengono assunte dal vicepresidente eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il presidente ed il vicepresidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

ART. 5.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

a) dal presidente dell'Ente, con funzioni di presidente;

b) da dieci componenti, dei quali sette designati dal consiglio comunale di Roma, con votazione limitata a quattro nominativi, in modo da garantire la presenza delle minoranze, e tre designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

ART. 6.

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) le direttive generali e i programmi di attività;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- c) gli impegni pluriennali di spesa;
- d) l'ordinamento dei servizi e il regolamento organico del personale;
- e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;
- f) la costituzione di eventuali consorzi per il miglior conseguimento dei fini istituzionali;
- g) le accettazioni di lasciti e donazioni;
- h) le liti attive e passive.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e e) sono sottoposte all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 7.

Il collegio dei revisori è composto da tre componenti, uno dei quali designato dal consiglio comunale di Roma, e gli altri due scelti rispettivamente dai Ministri del tesoro e dell'interno.

Il collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati. Con lo stesso decreto si procede alla nomina del presidente del collegio, scelto tra i componenti di cui al primo comma, e dei due componenti supplenti, uno dei quali designato dal consiglio comunale di Roma e l'altro dal Ministro del tesoro.

ART. 8.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro della gestione finanziaria e contabile, approva il conto consuntivo e redige apposite relazioni da allegare a detti documenti ai fini dell'approvazione prevista dall'articolo 6.

I componenti del collegio dei revisori possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

ART. 9.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione delibera il regolamento organico del personale dipendente, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di fine servizio sono regolati dalla disciplina prevista per i dipendenti degli enti locali.

ART. 10.

Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 11.

L'Ente EUR è autorizzato, per le spese di investimento, a contrarre mutui, garantiti dallo Stato, con la Cassa depositi e prestiti da erogarsi con le condizioni e con le modalità analoghe a quelle praticate in favore dei comuni e delle province in applicazione del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12.

Entro tre mesi dalla data di emanazione del regolamento organico di cui al primo comma del precedente articolo 9, il consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative in campo nazionale, provvederà all'inquadramento del personale di ruolo dell'Ente EUR nei livelli retributivi previsti per i dipendenti degli enti locali sulla base sia delle qualifiche ricoperte, sia dei compiti e delle funzioni effettivamente svolti da

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ciascun dipendente con carattere di continuità, sia attraverso l'esame analitico delle posizioni di lavoro quali risultano da elementi oggettivi.

ART. 13.

L'Ente EUR assume, a domanda, il personale necessario, in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego, fatta eccezione per i requisiti dell'età e del titolo di studio, utilizzato in via continuativa ed esclusiva, per almeno un triennio alla data di entrata in vigore della presente legge, per il disimpegno di servizi e la manutenzione di beni già concessi in appalto, che ritenga di gestire direttamente.

Il personale è inquadrato con le modalità e alle condizioni previste dal precedente articolo 12 e continua ad essere adibito ai servizi e alle manutenzioni già svolte dalle ditte appaltatrici.

L'anzianità di servizio prestato è valutata ai fini della qualifica e del livello economico secondo le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, e 7 novembre 1980, n. 810.

Al personale di cui ai commi precedenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene conservato il trattamento di fine servizio di cui all'articolo 70 del regolamento 3 gennaio 1962, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo 1967.

ART. 14.

Il consiglio comunale di Roma può formulare indirizzi sulla gestione dell'Ente da trasmettersi al consiglio di amministrazione dell'Ente stesso.

ART. 15.

Al fine di predisporre studi e soluzioni che definiscano la collocazione nell'ambito dell'ordinamento delle autonomie locali

delle attuali funzioni dell'Ente, è istituita una commissione composta da nove esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dal consiglio comunale di Roma, con voto limitato a tre.

La commissione, da costituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce entro sei mesi dal suo insediamento, avvalendosi degli apporti tecnici e degli uffici dell'Ente EUR, al Presidente del Consiglio dei ministri che ne trasmette le risultanze al Parlamento.

ART. 16.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente autonomo Esposizione universale di Roma, alle condizioni dalla stessa normalmente praticate, mutui per un importo complessivo non superiore al totale dei debiti risultanti al 31 gennaio 1983 da consolidare, aumentato, per una sola volta, di una percentuale da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, per agevolare la ripresa gestionale dell'Ente stesso.

PROPOSTA DI LEGGE N. 2129

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 2129

ART. 1.

L'ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR), istituito con la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, è soppresso con effetto immediato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Per assicurare la continuità delle prestazioni e dei servizi espletati dall'ente soppresso l'amministrazione straordinaria rimane in carica fino al compimento di tutte le operazioni finalizzate al passaggio delle funzioni esercitate dall'ente medesimo al comune di Roma e alla consegna dei beni patrimoniali dell'ente, al comune di Roma e allo Stato ai sensi della presente legge.

Tali operazioni devono essere completate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

I beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente, salvo quanto disposto dal successivo comma, sono trasferiti in proprietà al comune di Roma che ne cura la gestione e la conservazione.

Sono attribuiti in proprietà al patrimonio dello Stato i beni immobili dell'ente soppresso che risultano locati alla amministrazione centrale o periferica dello Stato alla data del 30 giugno 1984.

ART. 4.

Il commissario dell'ente soppresso consegna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del

tesoro le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto della gestione.

A decorrere dalla predetta consegna, l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro assume ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le funzioni di liquidazione.

Il termine di cui all'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli oneri relativi alle prestazioni ed ai servizi espletati dall'amministrazione straordinaria dell'ente soppresso provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, valendosi del conto di tesoreria di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

ART. 5.

Tutto il personale di ruolo alle dipendenze dell'ente soppresso è trasferito nei ruoli organici del comune di Roma, in soprannumero, con la posizione giuridica e funzionale spettante, alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

L'inquadramento giuridico ed economico del personale dell'ente a norma del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, è effettuato secondo criteri di perequazione funzionale con il personale dipendente dal comune di Roma.

Al momento del trasferimento il personale stesso può entrare immediatamente in possesso delle quote maturate per il trattamento di fine servizio ed accantonate ai sensi dell'articolo 70 del regolamento del 3 gennaio 1962, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo 1967, ovvero può accreditare le quote medesime sul nuovo fondo previdenziale da costituirsi a norma dei regimi ordinari vigenti per gli enti locali.

ART. 6.

All'atto della presa in consegna dei beni, il comune di Roma provvede ad assumere la manodopera impiegata nelle opere e nei servizi già concessi in appalto dall'ente EUR qualora tale manodopera sia stata utilizzata in modo esclusivo e continuativo in tali opere e servizi per la durata di almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comune di Roma assume a domanda, in soprannumero, il predetto personale sempre che sia in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego, fatta eccezione per l'età e il titolo di studio.

Successivamente, detto personale è inquadrato nei ruoli organici del comune di Roma, nelle posizioni di lavoro e con l'anzianità determinata da una apposita commissione presieduta dal sindaco o da un suo delegato e composta da tre rappresentanti del Consiglio comunale di Roma e da tre rappresentanti sindacali, secondo criteri di perequazione funzionale con il personale dipendente dal comune di Roma.

Al predetto personale si applica il trattamento giuridico ed economico vigente per i dipendenti del comune di Roma.

ART. 7.

Un contributo straordinario di trenta miliardi di lire in tre anni è erogato dallo Stato in favore del comune di Roma ai fini del risanamento e adeguamento, a norma di legge, del patrimonio immobiliare trasferito.

Lo Stato provvede inoltre, in sede di legge finanziaria, al necessario incremento dei trasferimenti in relazione ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'assunzione da parte del comune di Roma del personale necessario all'espletamento delle funzioni svolte dall'ente soppresso.

ART. 8.

L'archivio dell'ente soppresso esistente alla data del 31 dicembre 1983, deve essere consegnato all'archivio centrale dello Stato per esservi conservato quale unità organica.

ART. 9.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.